



## **COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO**

Provincia di Modena

### **PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**



### **CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI**

## CONTENUTI DEL PRESENTE DOCUMENTO

Le presenti norme costituiscono il **Piano comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita della stampa quotidiana e periodica**, in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. 24/04/2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della Legge 13 Aprile 1999, n. 108", sulla base degli indirizzi programmatici definiti dalla Regione con atto del Consiglio della Regione Emilia Romagna n. 354 dell' 8 Maggio 2002 ad oggetto: "Indirizzi regionali per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica".

**Il presente Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi è predisposto in quanto rinnova il precedente Piano adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2003 ed ha, a sua volta, validità quadriennale decorrente dalla data di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato. Alla scadenza del quadriennio il Piano mantiene la sua validità nelle more della predisposizione di un nuovo piano.**

Considerato che le valutazioni da effettuare sull'opportunità di rilascio di nuove autorizzazioni per punti vendita non esclusivi e quelle necessarie per la predisposizione del presente Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi si equivalgono, dovendo avvenire, in entrambi i casi, in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi (art.2 co.6 D.Lgs. n. 170/2001), al fine di ottenere un quadro di riferimento complessivo, il presente Piano è comprensivo anche degli indirizzi comunali al rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi.

POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO  
al 01/01/2007

Popolazione	di cui maschi	di cui femmine	di cui cittadini stranieri
10.619	5.205	5.414	985

POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO  
al 31/12/2007

Popolazione	di cui maschi	di cui femmine	di cui cittadini stranieri
10.801	5.296	5.505	1.115

SUPERFICIE TERRITORIALE E DENSITA' DI RESIDENTI

Indice di densità ed efficacia del servizio secondo l'ampiezza del territorio

dati territoriali

Densità per kmq.	Superficie territoriale
207,7	Kmq. 52

Assetto viario e delle comunicazioni:

STRADE: Statali km 0                      Provinciali km 22,10  
          Comunali km 104                  Vicinali km 16,90

n. 1 Stazione Ferroviaria.

RIVENDITE ESCLUSIVE E MISTE ESISTENTI NEL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

(definizione di rivendita da precedente normativa)

Rivendite miste *	Rivendite esclusive	Totale rivendite
n. 4	---	n. 4

\* Come precisato dalla Circolare Ministeriale n. 3538/c del 28/12/2001, le rivendite che erano denominate in vigenza della precedente disciplina "promiscue" o "miste" essendo caratterizzate dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci, rientrano secondo la vigente normativa, nella dizione di "punti esclusivi".

Pertanto, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 170/2001, l'attuale situazione è la seguente:

Punti vendita esclusivi	Punti vendita non esclusivi	Punti vendita a carattere stagionale
n. 4	n.1 (ottobre 2005) n.1 (marzo 2008, in fase di attivazione)	---

## LOCALIZZAZIONE

N. 2 rivendite si trovano nel Centro Storico di San Felice sul Panaro (secondo il vigente P.R.G./P.S.C.: zona A - insediamenti storici - )

N.1 rivendita nella frazione di Rivara (zona B4 – residenziale di completamento - )

N.1 rivendita in località Polo Industriale (zona D3 – artigianale di espansione convenzionata - )

N. 1 punto vendita non esclusivo presso la media struttura di vendita del Centro Commerciale – Piazzale Marco Polo (zona D9 distributiva e di servizio di espansione)-

N. 1 punto vendita non esclusivo (in fase di attivazione) in frazione San Biagio.

Si riportano i dati di cui al Piano approvato nel 2003.

Totale rivendite esclusive	Equivalente densità	Equivalente efficacia	Rivendite equivalenti
n. 4	3,6	3,1	3,33

Note : Coeff. di correlazione: Sup.territ./edicole = 0,628  
Densità/edicole = 0,571

Le rivendite equivalenti corrispondono a quelle esistenti corrette mediante gli indici di densità territoriale ed efficacia del servizio

## ANDAMENTO DELLE VENDITE

	Numero quotidiani venduti	Numero rivendite	Numero periodici venduti	Numero rivendite
ANNO 2004	215.472	4	173.611	4
ANNO 2005	212.666	4	175.946	4
ANNO 2006	201.112	4	143.429	4
ANNO 2007	238.083 ***	4 + 1 non esclus.	152.854	4 + 1 non esclus

dati forniti dall'Agenzia Distribuzione Giornali Gaspari Guido & Figlie Srl di Modena.

\*\*\* La suddetta Agenzia precisa che, relativamente al 2007, le copie dei quotidiani sono aumentate per l'effetto dell'abbinamento del Resto del Carlino con il Sole 24 Ore, durato per due mesi e mezzo e per quello della Gazzetta dello Sport con il Corriere della Sera, tutto al prezzo di 1 x 2, con il risultato che sono aumentate le copie vendute ma è diminuito l'incasso in Euro.

## ART. 1 RIFERIMENTI GENERALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 170/2001 si intende per:

- a) **punti vendita esclusivi** quelli che, previsti del piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- b) **punti vendita non esclusivi**, gli esercizi elencati al comma 3 dell'art. 2 del suddetto decreto che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.

**I punti vendita non esclusivi**, di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 170/2001, sono i seguenti:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, vale a dire le medie e le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Considerato l'andamento delle vendite negli ultimi anni, considerate le caratteristiche urbanistiche e sociali del territorio comunale, anche con riferimento all'aumento demografico che interessa soprattutto i cittadini stranieri, considerata l'attuale dislocazione delle rivendite autorizzate, in relazione anche al numero delle famiglie, alla densità demografica ed alle condizioni di accesso, visto che nessun esercizio ha effettuato la sperimentazione ai sensi della Legge 13/04/1999, n. 108, rilevato che il D.Lgs. n. 170/2002, al punto g), co. 1 dell'art. 3, ha previsto che la vendita all'interno di strutture pubbliche o private rivolta al pubblico che vi ha accesso, non necessita di alcuna autorizzazione, realizzando così, rispetto alla previgente normativa, un incremento del numero di punti vendita non soggetti ad alcun regime autorizzatorio, considerato che ad oggi non risultano casi di frazioni o località comunali prive di punti vendita di quotidiani e periodici, visto quanto l'art. 2, co. 3 del citato D.Lgs. n. 170/2001 dispone in merito ai punti vendita non esclusivi, considerato altresì che il previgente Piano comunale consentiva il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di punti vendita non esclusivi,

**non si evidenzia, allo stato attuale, la necessità di rilasciare ulteriori autorizzazioni per nuovi punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica.**

**Sono invece sempre rilasciabili autorizzazioni all'esercizio di punti vendita non esclusivi.**

## ART. 2 AUTORIZZAZIONE

1. L'attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 170/2001 rilasciata dal Comune.
2. Termine del procedimento: gg. 30 dalla data di presentazione dell'istanza al protocollo generale del Comune.
3. I termini di cui sopra restano sospesi qualora, nel corso del procedimento, sia necessaria l'acquisizione di documentazione o la regolarizzazione di quella presentata. Nell'eventualità in cui gli atti di avvio del procedimento siano incompleti od erronei il termine ricomincia a decorrere dalla data di regolarizzazione degli stessi.
4. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 170/2001, che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al Comune di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108 (nota 1).
5. E' soggetta ad autorizzazione, sempre rilasciabile, la rivendita di giornali, quotidiani e periodici in posti fissi ubicati o da ubicarsi all'interno di:
  - a) stazioni ferroviarie, interporti, autostazioni
  - b) ospedali
  - c) campeggi organizzati e villaggi turistici(Del.C.R.E.R. n. 354 dell'8/05/2002 art.5 punto 4).
6. Le autorizzazioni relative ai suddetti punti interni di vendita non sono trasferibili al di fuori degli impianti all'interno dei quali sono ubicati e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto medesimo.
7. Ai fini dell'attivazione dei suddetti esercizi interni il richiedente deve possedere il preventivo assenso dell'ente proprietario.

(nota 1) si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d-bis), nn.4), 5), 6), e 7) L. n.108/99:

4) la vendita dei prodotti editoriali può anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici; nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parità di trattamento alle testate; l'obbligo della parità di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla sperimentazione;

5) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;

6) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese

in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;

7) gli esercizi che partecipano alla sperimentazione devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio;

### ART. 3 ESENZIONE DALL'AUTORIZZAZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2, co. 5, ai sensi del D.Lgs. n.170/2001, art. 3, non e' necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita' religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle societa' editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

### ART. 4 PARITA' DI TRATTAMENTO

1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parita' di trattamento alle diverse testate.
2. I punti vendita non esclusivi assicurano parita' di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

### ART. 5 MODALITA' DI VENDITA

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica e' effettuata nel rispetto delle seguenti modalita':
  - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non puo' subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
  - b) le condizioni economiche e le modalita' commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
  - c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
  - d) e' comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

## ART. 6 AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO

1. Il trasferimento dell'ubicazione in cui è esercitata l'attività di un punto esclusivo e non esclusivo è soggetto a specifica autorizzazione da parte del Comune.
2. Le autorizzazioni al trasferimento di un **punto vendita esclusivo** sono concesse nel rispetto di una delle seguenti condizioni:
  - a) il trasferimento dell'esercizio avviene in un limitato intorno della precedente ubicazione per cui si può prefigurare che rimanga sostanzialmente inalterata la clientela potenziale dell'esercizio;
  - b) il trasferimento avviene verso aree palesemente carenti di servizio;
  - c) il trasferimento avviene per cause di forza maggiore (es. sfratto, inagibilità dei locali, ecc.).
3. A parità di condizioni, in caso di domande concorrenti, è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. La domanda di trasferimento di sede di un **punto vendita non esclusivo** è esaminabile soltanto se è stata presentata al Comune la richiesta o la comunicazione di trasferimento dell'attività principale a cui la stessa è collegata. Non è infatti consentito il trasferimento di sede della sola attività di rivendita non esclusiva. La domanda esaminabile è soggetta a silenzio assenso qualora il Comune non provveda entro il termine di 30 giorni. Eventuali domande presentate in violazione risultano inammissibili ed il relativo procedimento non viene attivato.
5. Qualora la domanda esaminabile non sia regolare o completa, oppure sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la relativa regolarizzazione, fissandone il termine per la presentazione. Dalla data di ricevimento della documentazione richiesta, il termine inizia a decorrere nuovamente, mentre il superamento della scadenza assegnata senza che sia pervenuta la documentazione richiesta, comporta la chiusura del procedimento e l'archiviazione della domanda. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima.

## ART. 7 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA

1. L'ampliamento di un punto di vendita esclusivo o non esclusivo su area privata è soggetta al procedimento previsto dal D.Lgs. 114/1998 in base alla superficie di vendita che si intende attivare in seguito all'ampliamento (presentazione del Mod.COM1 per gli esercizi di vicinato, presentazione del Mod.COM2 per le medie e grandi superfici di vendita).

## ART. 8 AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di giornali e riviste per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.



2. Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 170/2001, il trasferimento della gestione o della titolarità per atto inter vivos o mortis causa è soggetto alla sola comunicazione al Comune da parte del subentrante, da presentare insieme con il modello ministeriale COM1 o COM3 (a seconda della tipologia dell'esercizio rilevabile dalla superficie di vendita), in applicazione dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 114/98. Il subentrante può iniziare l'attività di vendita senza attendere il decorso dei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

#### ART. 9 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. Il rilascio di autorizzazioni stagionali non è consentito per la durata di validità del presente Piano.

#### ART. 10 DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. La vendita tramite distributori automatici di quotidiani e riviste in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, si deve intendere come punto di vendita esclusivo soggetto, pertanto, al presente Piano comunale di localizzazione dei punti vendita esclusivi.

#### ART.11 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercente che sospende l'attività di vendita per un periodo superiore a trenta giorni è tenuto a darne comunicazione al Comune.
2. La sospensione può avere una durata massima continuativa di 12 mesi, prorogabili su richiesta dell'interessato soltanto per documentate cause di forza maggiore.

#### ART. 12 - DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica decade e viene revocata qualora il titolare:
  - a) non dia inizio all'attività di vendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
  - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.
  - c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 114/98.La proroga dei termini dei cui alle lettere a) e b) è ammessa, unicamente, in caso di comprovata necessità.
2. In caso di esercizio interno autorizzato ai sensi del precedente art. 2 comma 5, l'autorizzazione decade e viene revocata qualora lo stesso non risulti più inserito in una delle strutture cui si riferisce.
3. In caso di rivendita non esclusiva l'autorizzazione decade e viene revocata qualora la stessa non risulti più funzionalmente collegata ad uno degli esercizi indicati all'art.2 co.3 della D.lgs.170/2001.

4. Il procedimento di revoca avviene con le seguenti modalità:
- a) il Responsabile di servizio competente, con lettera raccomandata con A.R., avvia il procedimento di revoca, comunicando le motivazioni e assegnando un termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della stessa per presentare eventuali controdeduzioni;
  - b) in caso di inerzia da parte dell'interessato, l'autorizzazione viene senz'altro revocata;
  - c) in caso di presentazione di scritti difensivi il responsabile decide in merito, dandone comunicazione all'interessato;
  - d) l'eventuale provvedimento di revoca è notificato.

#### ART. 13 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 170/2001, la cessazione dell'attività è soggetta alla sola comunicazione al Comune, in applicazione dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 114/98.

#### ART. 14 ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA'

1. L'esercizio abusivo dell'attività di vendita di giornali e riviste è sottoposto in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 170/2001, alla medesima disciplina sanzionatoria prevista per l'esercizio abusivo dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa.

#### ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Piano si applicano il D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, il D.Lgs. n. 170/2001 e le disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio della Regione Emilia Romagna n. 354 dell'8/05/2002 nonché le ulteriori norme legislative vigenti in materia.